PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. ... 7 ... 5 Prot. n.

OGGETTO:
Linee guida riguardanti le misure organizzative per l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, presso le strutture della Provincia autonoma di Trento.

Trattato nella seduta di Giunta Provinciale del 28 APR. 2017

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**UGO ROSSI**
Presenti:	VICEPRESIDENTE	**ALESSANDRO OLIVI**
	ASSESSORE	**CARLO DALDOSS**
		~~**MICHELE DALLAPICCOLA**~~
		SARA FERRARI
		MAURO GILMOZZI
		~~**TIZIANO MELLARINI**~~
		LUCA ZENI
Assiste:	IL DIRIGENTE	**ENRICO MENAPACE**
Relatore:	**UGO ROSSI**	

Il relatore comunica:

L'esigenza di rendere l'amministrazione pubblica sempre più efficace ed economica richiede l'introduzione, nell'organizzazione, di strumenti e supporti che garantiscano trasversalmente il raggiungimento degli obbiettivi prefissati, secondo gli standard richiesti, garantendo nello stesso tempo, la continuità del servizio erogato e la verifica ed il controllo dell'efficacia dei vari processi.

Questo vale anche per quanto riguarda le misure organizzative che le varie amministrazioni mettono in atto in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pertanto, per rispondere alle sopraccitate esigenze, si ritiene di dover definire nuove misure organizzative in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che favoriscano una maggior efficienza nella attuazione e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m., - e dalla normativa prevenzionistica in generale-, mediante l'introduzione di strumenti di programmazione, di verifica e di controllo.

La Provincia autonoma di Trento, attraverso l'art 75 della Legge Provinciale n. 7/97 ha individuato le generali "Misure organizzative per l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)". Inoltre, la Giunta Provinciale ha adottato atti deliberativi che disciplinano più specificatamente gli aspetti organizzativi della materia, in particolare ha adottato le deliberazioni n. 1968/07 e n. 486/14. Tuttavia, in considerazione del contesto in cui si applica la materia prevenzionistica all'interno alla amministrazione provinciale, si ritiene che detti atti deliberativi debbano essere aggiornati in relazione alle rinnovate esigenze di promuovere un'organizzazione di tutela della salute e sicurezza sul lavoro più sistematica e uniforme per tutte le strutture amministrative. Con questo atto si ridefiniscono quindi gli aspetti organizzativi per l'attuazione delle norme in materia prevenzionistica.

In modo particolare nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si disciplinano:

1) La linea datoriale della Provincia autonoma di Trento: la figura del Datore di lavoro, quella del Dirigente ai fini della sicurezza sul lavoro e del Preposto;

2) Le altre figure operanti nell'amministrazione provinciale: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);

Sono poi individuati i principali istituti di prevenzione e controllo operanti presso la Provincia: i piani di realizzazione degli interventi e attuazione delle misure generali di tutela, l'informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza sul lavoro, la gestione dell'emergenza e la struttura di controllo interno e di coordinamento.

Del contenuto della presente è stata data informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto autonomie locali in occasione di specifica riunione tenutasi il giorno 24 marzo 2017.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto il decreto legislativo 81/2008
- visto l'articolo 75 della L.P. n. 7 del 1997,
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi;

d e l i b e r a

1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato A) concernente le nuove disposizioni organizzative per l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 presso le strutture della Provincia autonoma di Trento;

2) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti le proprie deliberazioni n. 1968 del 14 settembre 2007 e n. 486 del 4 aprile 2014 , che sono quindi revocate.

Stella Gianpietro

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A)

Stella Giampietro

Allegato A)

LINEE GUIDA RIGUARDANTI LE MISURE ORGANIZZATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 PRESSO LE STRUTTURE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

La Provincia autonoma di Trento attraverso il presente atto disciplina, ai sensi dell'art 75 della L.P. 7/97, le modalità di attuazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare sono trattati i seguenti aspetti:

1) **INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, DELLE SEGUENTI FIGURE:**
   - Datore di lavoro
   - Dirigente ai fini della sicurezza sul lavoro
   - Preposto
   - Lavoratore

2) **ALTRE FIGURE E SOGGETTI CONSULENZIALI OPERANTI NELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE:**
   - Servizio di prevenzione e protezione e suo responsabile (RSPP)
   - Medico competente
   - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

3) **ISTITUTI DI PREVENZIONE:**
   - Piani di realizzazione degli interventi e attuazione delle misure generali di tutela
   - Informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza sul lavoro
   - Gestione dell'emergenza
   - Struttura di controllo interno e coordinamento

1.
INDIVIDUAZIONE DATORE DI LAVORO, DIRIGENTE, PREPOSTO E LAVORATORE NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Datore di lavoro

Per le pubbliche amministrazioni l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce che, ai fini prevenzionistici, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione oppure il funzionario che, pur non essendo in possesso della qualifica dirigenziale, sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e che sia dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Ciò premesso, è da considerarsi datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il soggetto in capo al quale si verifichi la compresenza dei seguenti requisiti:

1) possesso della qualifica di dirigente o preposizione a struttura di livello dirigenziale,

2) esercizio di poteri di gestione.

Oltre a ciò, l'art 75 della L.P. 7/97, - che detta le misure organizzative per l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 all'interno dell'organizzazione provinciale-, prevede che i dirigenti provinciali siano datori di lavoro solo se dotati di effettivi poteri decisionali e di spesa per quanto concerne le dotazioni mobiliari ed immobiliari con cui opera il personale assegnato alle strutture da loro dirette. Spetta alla Giunta provinciale, individuare i dirigenti che abbiano tali poteri.

I poteri sopra richiamati, per effetto del combinato disposto delle norme sopraccitate, sono da intendere propri di tutti i dipendenti con qualifica di Dirigente, (ad eccezione dei dirigenti di Unità di Missione che eserciteranno le funzioni di dirigente ai fini della sicurezza sul lavoro), ivi compresi i dipendenti con funzioni di Sostituto Dirigente.
Per le Unità di Missione il Datore di lavoro è il Dirigente della struttura sovraordinata nella quale le singole Unità di Missione sono incardinate.

I datori di lavoro, come sopra individuati, sono tenuti ad esercitare, in favore dei dipendenti delle strutture da loro dirette, tutti i compiti ed obblighi previsti dagli articoli 17 e 18 del D.Lgs 81/08 ad eccezione del punto aa) del comma 1 dell'art. 18 che è esercitato dal Servizio per il Personale per l'intera amministrazione provinciale.

Per quanto riguarda gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione, tenuto conto della peculiarità dell'organizzazione provinciale, si ribadisce quanto previsto dal comma 3 dell'art 18 del D.Lgs 81, vale a dire che gli stessi funzionari, individuati come datori di lavoro, assolvono all'obbligo di intervento con la richiesta dei menzionati interventi al soggetto provinciale che ne ha la specifica competenza funzionale.

Dirigente ai fini della sicurezza sul lavoro

Per Dirigente, ai sensi dell'art. 2 comma1 lettera d) del D.Lgs 81/08, s'intende la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Di norma, presso la Provincia autonoma di Trento, i funzionari aventi tali caratteristiche sono i Dirigenti di Unità di Missione, siano esse di missione strategica o semplice.

Inoltre, presso l'amministrazione provinciale, - per garantire i principi della effettività delle funzioni svolte e della peculiarità nella scelta delle misure prevenzionistiche da adottare in ciascuna struttura Datoriale-, è facoltà del Datore di lavoro, così come individuato al punto precedente, definire nell'ambito della propria organizzazione prevenzionistica, - esplicitata in seno al documento di valutazione dei rischi -, le figure che, all'interno della propria struttura, hanno i poteri e svolgono le funzioni tipiche del dirigente ai fini della sicurezza sul lavoro.

Le funzioni attribuibili a tali figure, cui è garantito uno specifico percorso formativo, sono quelle indicate nell'articolo 18 del D.Lgs 81/08.

L'individuazione del Dirigente prevenzionistico dovrà avvenire con formale atto di delega secondo le previsioni dell'art 16 del D.Lgs 81/08. La delega dovrà essere rinnovata ad ogni modifica dei vertici organizzativi della singola struttura prevenzionistica.

Preposto

Nelle strutture provinciali sono individuati, con atto formale del Datore di lavoro, i dipendenti che esercitano il ruolo e le funzioni di preposto per la sicurezza sul lavoro.

Per preposto, ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs 81/08, si intende la persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Le funzioni attribuite a tale figura, cui è garantito un percorso formativo specifico, sono indicate nell'articolo 19 del citato decreto.

Di norma i proposti sono da individuare nei Direttori di Ufficio (o sostituti direttori), nei Responsabili di specifici settori e in tutte quelle figure che, -a seguito di quanto indicato in sede di valutazione dei rischi-, esercitano un funzionale potere di iniziativa e di sovrintendenza/vigilanza sull'operato di altri lavoratori.

Per quanto riguarda le figure con responsabilità direttive e di controllo, si ribadisce quanto stabilito dell'art 299 del D.Lgs 81/08 che prevede che le posizioni di garanzia relative al Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto, gravano altresì su colui che pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Lavoratore

Presso la Provincia autonoma di Trento, per la definizione di lavoratore, si utilizza la generale definizione prevista dall'art 2. c1 lett a) del D.Lgs 81/08
Ad esso si applicano tutti gli istituti previsti dal Decreto in parola e dalle norme di attuazione dello stesso.

2.
ALTRE FIGURE E SOGGETTI CONSULENZIALI OPERANTI NELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

E' compito non delegabile dei singoli Datori di lavoro designare il proprio RSPP. Spetta altresì al Datore di lavoro organizzare il proprio servizio di prevenzione e protezione.
A supporto delle strutture provinciali possono operare varie tipologie di RSPP e di servizi di prevenzione e protezione.

In termini generali, per favorire la standardizzazione dei processi di valutazione e di applicazione delle norme prevenzionistiche, la continuità d'azione e razionalizzazione dei servizi, la Provincia autonoma di Trento individua trasversalmente in favore di tutte le strutture provinciali, ed in ragione delle peculiarità delle stesse, il Servizio di prevenzione e protezione ed il suo Responsabile.

Tale individuazione avviene tenendo conto delle previsioni normative di cui all'art 31 del D.Lgs 81/08, delle professionalità presenti presso l'ente e della necessità di razionalizzare e standardizzare i processi di valutazione dei rischi e della messa in atto di tutte le attribuzioni previste dall'art 33 del D.Lgs 81/08.

Internamente all'Amministrazione provinciale non sono presenti risorse professionali quantitativamente e qualitativamente sufficienti a garantire un adeguato svolgimento delle funzioni previste dal D.Lgs 81/08 per la generalità delle strutture amministrative; il Servizio di prevenzione e protezione ed il suo Responsabile operanti presso le strutture provinciali, saranno individuati e definiti mediante esternalizzazione del servizio stesso.

Tuttavia, per non disperdere le buone prassi organizzative che nel corso del tempo si sono venute a porre in essere presso alcune strutture provinciali dotate di autonomo servizio di prevenzione e protezione, è consentito a tali strutture che hanno maturato un'efficace gestione diretta, di proseguire con la modalità organizzativa già in essere.

L'avvio del processo che porterà alla definizione del servizio di prevenzione e protezione centralizzato per specifici ambiti di competenze, e nello stesso tempo, la necessità di rispondere alle esigenze, di garantire alle strutture provinciali un adeguato servizio di prevenzione e protezione, rendono necessaria una fase transitoria.
In tale fase le seguenti strutture organizzative devono, qualora non l'abbiano già fatto, organizzare un proprio servizio di prevenzione e protezione autonomo, anche esternalizzando il servizio stesso.

- Dipartimento Cultura, turismo, promozione e sport (e tutte le strutture in esso incardinate)
- Dipartimento della Conoscenza (e tutte le strutture in esso incardinate)
- Dipartimento Infrastrutture e mobilità (e tutte le strutture in esso incardinate)
- Dipartimento Protezione civile (e tutte le strutture in esso incardinate)
- Dipartimento Salute e solidarietà sociale (e tutte le strutture in esso incardinate)
- Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste (e tutte le strutture in esso incardinate)
- Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali
- Dipartimento Sviluppo economico e lavoro (e tutte le strutture in esso incardinate)

Per le altre strutture, l'Ufficio per la sicurezza sul lavoro del Servizio per il personale, o altro soggetto da questo individuato, svolgerà temporaneamente il ruolo di servizio di prevenzione e protezione.

L'elenco aggiornato degli RSPP operanti in Provincia sarà custodito centralmente dalla struttura provinciale competente in materia di sicurezza sul lavoro.

Ogni struttura datoriale deve necessariamente, anche in caso di esternalizzazione del servizio, individuare almeno un soggetto interno, il referente per la sicurezza sul lavoro, che collabora per la messa in atto della materia prevenzionistica.

Medico Competente

Ai sensi dell'articolo 75 della L.P. 7/97 le funzioni previste dall'41 del D.Lgs 81/08 sono assegnate sulla base di apposita convenzione, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che individua, secondo le proprie prerogative organizzative, i Medici Competenti aventi i titoli e i requisiti previsti nell'art 38 del D.Lgs 81/08 da mettere a disposizione delle strutture della Provincia Autonoma di Trento.

Qualora si rendessero necessarie scelte diverse rispetto a quella poco sopra indicata, la sorveglianza sanitaria può essere affidata, sulla base di apposita convenzione, ad altri soggetti abilitati.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

La Provincia autonoma di Trento garantisce l'osservanza della sezione VII titolo I del D.Lgs 81/08, " Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori" sulla base di specifici accordi con le organizzazioni sindacali.

Le strutture provinciali che esercitano le competenze in materia di contrattazione collettiva e personale, collaborano con le Organizzazioni sindacali per la definizione degli aspetti riguardanti le modalità di elezione o designazione degli stessi RLS.
In sede contrattuale sono stabilite le modalità per garantire l'esercizio delle funzioni e delle attribuzioni previste per il ruolo.

3.
ISTITUTI DI PREVENZIONE

Piani di realizzazione degli interventi e attuazione misure generali di tutela

Per garantire un'adeguata gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro e la realizzazione di tutte le misure specifiche di tutela, sono individuate apposite risorse.

In particolare la Giunta provinciale, con proprio atto, individua e alloca le risorse necessarie per adempiere alle previsioni normative del D.Lgs 81/08.

La quantificazione delle risorse è effettuata sulla base dei dati storici riguardanti le spese in ambito prevenzionistico sostenute a valere sui vari capitoli di spesa e sulla base della previsione di interventi specifici. Tali risorse sono utilizzate, per lo svolgimento delle seguenti attività che potranno peraltro richiedere la disponibilità di ulteriori risorse:

- svolgimento della funzione di RSPP e del servizio di prevenzione e protezione esterni alla Provincia;
- svolgimento da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o di altro soggetto, dei compiti previsti per la sorveglianza sanitaria;
- realizzazione degli interventi di adeguamento strutturale, riguardanti gli immobili di proprietà e non della Provincia;
- manutenzione degli ambienti, delle attrezzature e degli impianti e apposizione di segnaletica e attrezzatura di emergenza;
- progettazione, organizzazione e realizzazione dell'informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
- fornitura dei dispositivi di protezione individuali per i dipendenti delle strutture provinciali;
- attivazione di attività consulenziale per lo svolgimento di indagini o analisi specialistiche e per la redazione di documenti di valutazione dei rischi d'incendio e relativi piani di emergenza;
- acquisizione di strumenti o attrezzature specialistiche;
- fornitura supporti specialistici per la informatizzazione dei processi.

Informazione, formazione e addestramento

La Provincia autonoma di Trento, attraverso le proprie strutture o altri soggetti, definisce ed approva specifici Piani di formazione.
All'interno di tali piani è prevista la programmazione annuale di corsi informativi, formativi e incontri di addestramento, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Le singole strutture possono inoltre promuovere l'organizzazione o procedere ad organizzare autonomamente per i propri lavoratori specifici interventi informativi, formativi e di addestramento utilizzando risorse interne o altri soggetti secondo le procedure organizzative previste presso la Provincia. Di tali interventi, e dell'elenco dei partecipanti, dovrà essere data comunicazione al soggetto che cura la gestione documentale della formazione del personale provinciale.

Gestione delle emergenze

Per la gestione di dettaglio delle emergenze si rimanda alle specifiche valutazioni dei rischi dei vari luoghi di lavoro. Tuttavia si individuano alcuni criteri organizzativi generali da applicare presso gli edifici ove operano le strutture provinciali.

In particolare presso gli edifici complessi, organizzati su più piani dove operano più strutture, l'organizzazione per la gestione delle emergenze dovrà, in via generale, prevedere:

- la presenza di un coordinatore generale di palazzo per la gestione delle emergenze ed un suo sostituto.
  Tale ruolo è in carico al funzionario con qualifica dirigenziale più alta in grado, o che è a capo di struttura organizzativa con specifiche competenze in materia prevenzionistica.
  Qualora siano presenti dirigenti di uguale grado, il ruolo sarà svolto a rotazione e spetterà in primo luogo al Dirigente col maggior numero di dipendenti direttamente assegnati presso il luogo di lavoro. A cadenza biennale si dovrà procedere alla rotazione del ruolo fra i medesimi Dirigenti di pari grado.
  I sostituti coordinatori generali per le emergenze di palazzo, dovranno essere anch'essi funzionari con qualifica di dirigente. Qualora non siano presenti funzionari con detta qualifica, potranno essere individuati anche funzionari con qualifica di direttore o, a scalare, con altre figure professionali, privilegiando tuttavia il criterio della gerarchia.

I dirigenti che hanno il compito di esercitare i ruoli sopra esposti, possono delegare dette funzioni ad altri soggetti, secondo quanto previsto dall'art 16 del d.lgs 81/08.

- un numero di coordinatori di piano e relativi sostituti corrispondenti ai piani dell'edificio. Anche queste figure, designate dal coordinatore generale, andranno scelte fra funzionari con un ruolo gerarchico adeguato alle funzioni, in via generale saranno individuati per tale ruolo funzionari con qualifica di dirigente o direttore. Tuttavia il ruolo di coordinatore di piano può essere svolto anche da soggetti non aventi tali qualifiche.
- una rete di addetti alle emergenze (primo soccorso, antincendio, ecc) adeguata al contesto. Gli addetti, designati dai propri datori di lavoro, sono da individuare fra i lavoratori che, secondo la conoscenza diretta dei Datori di lavoro/dirigenti, possono svolgere al meglio tali funzioni, garantendo anche la maggior presenza nei luoghi di lavoro.

Presso gli edifici di piccole dimensioni, organizzati su di un piano ed ospitanti una sola struttura, l'organizzazione della gestione delle emergenze potrà essere più snella rispetto a quella sopra indicata, evitando sovrapposizioni di figure.
Tuttavia dovrà essere anch'essa adeguata per gerarchia decisionale e numero dei soggetti coinvolti alla gestione delle emergenze. Dovrà inoltre rispondente alle indicazioni gestionali contenute nelle valutazioni dei rischi.

Struttura di controllo interno e coordinamento

La Provincia autonoma di Trento, si dota di una specifica struttura organizzativa per la verifica al proprio interno, dell'attuazione del D.Lgs 81/08.

Tale struttura organizzativa, coincidente a regime con l'ufficio competente in materia di sicurezza sul lavoro, durante e ad avvenuto completamento del processo di esternalizzazione del Servizio di prevenzione e protezione, promuove un idoneo sistema organizzativo finalizzato a migliorare gli standard qualitativi in materia prevenzionistica presso la Provincia e per garantire la tenuta e la gestione centralizzata delle documentazioni.

Spetta alla predetta struttura l'attività di coordinamento e di indirizzo le scelte generali dell'amministrazione provinciale in ambito di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.